

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, M. Dowgiewlewicz, M. Jarosz e A. Rutkowska, agenti)

Convenuto: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 98, letto in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Applicazione di un'aliquota ridotta di IVA agli indumenti ed accessori di abbigliamento per neonati ed alle calzature per bambini

Dispositivo

- 1) *Applicando un'aliquota ridotta sull'imposta sul valore aggiunto pari al 7 % alle cessioni, all'importazione e all'acquisto intracomunitario di articoli di abbigliamento e di accessori di moda per neonati nonché di calzature per bambini, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 98 e dell'allegato III della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.*
- 2) *La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 102 dell'1.5.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Germania) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(Causa C-61/09) (¹)

[Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto — Nozione di «ettari ammissibili» — Attività non agricola — Condizioni per l'appartenenza di una superficie agricola ad un'azienda]

(2010/C 346/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Parti

Ricorrente: Landkreis Bad Dürkheim

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Interpretazione dell'art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Interpretazione di «superficie agricola» e di «attività non agricola» nel caso in cui lo scopo di tutela dell'ambiente prevalga sul fine di produzione agricola — Condizione per l'attribuzione di una superficie agricola ad un'azienda

Dispositivo

- 1) *L'art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2006, n. 2013, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia considerata ammissibile una superficie la quale, benché utilizzata anche a fini agricoli, sia principalmente destinata alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della natura. Peraltro, il fatto che l'agricoltore sia soggetto alle prescrizioni dell'autorità competente in materia di protezione della natura non priva della sua connotazione agricola un'attività conforme alla definizione di cui all'art. 2, lett. c), del citato regolamento.*

- 2) *L'art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, dev'essere interpretato nel senso che:*

— non è necessario, perché una superficie agricola sia considerata appartenente all'azienda di un agricoltore, che quest'ultimo ne disponga in forza di un contratto di affitto di fondi rustici o di un altro tipo di contratto analogo concluso a titolo oneroso;

— esso non osta a che sia considerata appartenente ad un'azienda la superficie messa a disposizione dell'agricoltore a titolo gratuito, laddove l'agricoltore prenda unicamente a carico il pagamento dei contributi all'ente previdenziale di categoria, al fine di farne un uso determinato per un periodo limitato, nel rispetto degli obiettivi di tutela della natura, a condizione che tale agricoltore sia in grado di utilizzare una siffatta superficie con un'autonomia sufficiente per le sue attività agricole per un periodo minimo di dieci mesi, e

— è ininfluenza ai fini dell'appartenenza della superficie interessata all'azienda dell'agricoltore il fatto che quest'ultimo sia obbligato ad effettuare dietro compenso taluni compiti per conto di un terzo, qualora tale superficie sia anche utilizzata dall'agricoltore ai fini dell'esercizio della sua attività agricola a suo nome e per proprio conto.

(¹) GU C 113 del 16.5.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 ottobre 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl/Commissione europea

(Causa C-67/09 P) (¹)

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell'Italia — Decisione della Commissione che dichiara tale regime compatibile con il mercato comune — Domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'adozione di tale decisione — Misure di transizione fra tale regime e il regime precedente — Sfera d'applicazione temporale della decisione della Commissione di non opporsi al regime precedente — Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento)

(2010/C 346/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Nuova Agricast Srl, Cofra srl (rappresentante: M.A. Calabrese, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, Nuova Agricast/Commissione (cause riunite T-362/05 e T-363/05), con la quale il Tribunale ha respinto le domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalle ricorrenti a causa dell'adozione da parte della Commissione della decisione 12 luglio 2000 che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle regioni sfavorite dell'Italia [aiuto di Stato N 715/99 — Italia (DG 2000 D/105754)] e a causa del comportamento della Commissione durante il procedimento che ha preceduto l'adozione di detta decisione

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Nuova Agricast Srl e la Cofra Srl sono condannate alle spese.

(¹) GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

(Causa C-72/09) (¹)

(Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Persone giuridiche aventi sede in un paese terzo, membro dello Spazio economico europeo — Possesso di immobili situati in uno Stato membro — Imposta sul valore commerciale degli immobili — Diniego dell'esenzione — Lotta contro l'evasione fiscale — Valutazione con riferimento all'accordo SEE)

(2010/C 346/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Établissements Rimbaud SA

Convenuti: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell'art. 40 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3) — Imposta sul valore commerciale degli immobili situati in Francia — Esonero a vantaggio di persone giuridiche stabilite in Francia o in uno Stato dello Spazio economico europeo, subordinato all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra la Francia e tale Stato allo scopo di contrastare la frode e l'evasione fiscali, ovvero alla circostanza che, in forza dell'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione, tali persone giuridiche non siano assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui sono assoggettate le società stabilite in Francia — Diniego dell'esonero opposto a una società stabilita in Liechtenstein